



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA DEL COMUNE DI JESI UBICATI IN VICOLO RIPANTI, 1 – Palazzo Santoni – RETTIFICA

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge 23 Maggio 2014 n. 80;
- la L.R. 16 Dicembre 2005 n.36 e succ. modifiche e integrazioni;
- la Delibera del Consiglio Regionale (DCR) 5 giugno 2007, n. 55 Piano regionale di edilizia residenziale - Triennio 2006/2008 della Regione Marche;
- la Delibera di Giunta della Regione Marche del 28 settembre 2009, n. 1505 con la quale è stato approvato il piano regionale di edilizia residenziale triennio 2006/2008;
- la sentenza n. 145 del 17.07.2023 della Corte Costituzionale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 131 del 24.09.2024 con la quale è stato disposto il conferimento all'ASP AMBITO 9 delle competenze relative alla gestione del bando e della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata di cui alla L.R. 36/2005;
- il D.D.S. Urbanistica, Paesaggio Ed Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Marche n. 6 del 20.01.2025;
- Il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 09.09.2025 dell'ASP AMBITO 9;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata nel Comune di Jesi.

Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO PUBBLICO

1. Il presente avviso è indetto per l'assegnazione in locazione primaria - abitazione principale - e permanente a canone concordato (inferiore al canone del libero mercato immobiliare ma superiore a quello dell'edilizia sovvenzionata), di n. 6 alloggi di edilizia agevolata di proprietà del Comune di Jesi e gestiti da ERAP Marche – Presidio di Ancona.
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii. gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del 1 comma dell'art. 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato, per il medesimo motivo, il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. Tale condizione, opportunamente documentata, determina priorità nel collocamento in graduatoria.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi da assegnare, di proprietà del Comune di Jesi e gestiti da ERAP Marche - Presidio di Ancona - sono ubicati in Vicoletto Ripanti, 1 - Palazzo Santoni, e presentano le seguenti caratteristiche:
 - ➡ n. 3 alloggi con superficie calpestabile compresa tra 75 mq e 80 mq;
 - ➡ n. 3 alloggi con superficie calpestabile compresa tra 55 mq e 60 mq.

2. Gli alloggi sono attualmente oggetto di riattamento e saranno effettivamente disponibili all'assegnazione, appena conclusi i lavori da parte di ERAP Marche, presumibilmente entro l'annualità 2026.
3. Il canone di locazione dei suddetti immobili è determinato dal competente Ufficio dell'ERAP –Presidio di Ancona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 431/98 come da Tabella A in appendice al presente avviso.

Art. 3 REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi della L.R. 36/05 e ss.mm.ii. alla data della presentazione della domanda, il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b)** avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale;
- c)** essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge n. 470/1988, di un Comune della regione;
- d)** non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
- e)** avere un valore ISEE relativo al nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, pari o superiore a € 13.877,00 e non superiore al limite massimo stabilito di € 39.701,19. Il valore minimo di accesso di € 13.877,00 è stabilito con D.D.S. Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica della Regione Marche n. 6 del 20 Gennaio 2025 mentre il limite massimo è stabilito dal Piano regionale di edilizia residenziale del DACR n. 55 del 05.06.2007 Regione Marche per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
- f)** non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- g)** non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato , ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, coordinato con la Legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

I requisiti, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) e f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Il requisito indicato alla lettera e) dovrà essere attestato presentando in allegato alla domanda telematica l'ISEE 2025 (redditi 2023).

Art. 4 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica **dalle ore 9.00 del giorno 28 Ottobre 2025 al giorno 19 Dicembre 2025 alle ore 23.59**.

Per i cittadini residenti all'estero (AIRE) il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23.59 del 22 Dicembre 2025.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposito software accessibile al sito internet dell'ASP AMBITO 9 www.sportellotelematico.aspambitonove.it

Il modello di domanda online assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva.

La modalità di presentazione della domanda on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Al fine dell'inoltro della domanda, è necessario essere in possesso dell'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE-ID (Carta D'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta; tutte le notifiche perverranno all'indirizzo email associato alle proprie credenziali SPID o CIE-ID.

Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare.

Il richiedente che ne abbia necessità, potrà rettificare e/o integrare la domanda già trasmessa. L'ultima domanda trasmessa annulla in ogni sua parte quella precedentemente inviata.

La trasmissione della domanda resta ad esclusiva responsabilità del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato verranno automaticamente escluse.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc.) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte dell'Ufficio Graduatorie e Alloggi – UOC Inclusione Sociale dell'ASP AMBITO 9.

Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'ASP AMBITO 9 non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni relative al procedimento.

4.1 FACILITATORE DIGITALE

Per coloro che necessitino di supporto nella presentazione della domanda o non sono in possesso dello SPID/CIE/CNS l'ASP mette a disposizione un facilitatore digitale.

Per ricevere supporto nella compilazione della domanda, il cittadino dovrà prendere appuntamento con il servizio Graduatorie e Alloggi e presentare copia di tutta la documentazione necessaria atta ad attestare le dichiarazioni rese all'interno del modulo. Il facilitatore digitale svolge la funzione di supporto nella compilazione della domanda; è responsabilità del cittadino la verifica e il controllo delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti di accessibilità e la correttezza della documentazione compilata e presentata.

L'appuntamento con il facilitatore digitale potrà essere prenotato con la seguente modalità:

Telefono: 0731.236911 Dott.ssa Moretti – Servizio Graduatorie e Alloggi - UO Inclusione Sociale.

4.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda telematica dovrà essere corredata da documenti allegati e indicati alle singole voci della procedura ai fini dell'ammissibilità e attribuzione dei relativi punteggi.

A pena di esclusione della domanda dovranno essere allegati i seguenti **documenti obbligatori**:

- Carta di identità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o ricevuta della richiesta di rinnovo;
- Attestazione ISEE 2025 (redditi 2023);

Per l'attribuzione di specifici punteggi, in base alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, dovranno essere **allegati obbligatoriamente** i seguenti **documenti**:

- Copia Certificazione di invalidità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di disabilità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di accompagnamento, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia certificazione relativamente all'alloggio improprio, inadeguato, antgienico rilasciata da almeno un anno dall'autorità sanitaria competente;
- Copia Provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile del Tribunale Ordinario;
- Copia Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- Copia Ordinanza sindacale di sgombero;
- Copia del contratto di lavoro per i non residenti che dichiarano attività lavorativa nel Comune per il quale presentano domanda;
- Copia del contratto di locazione e registrazione del contratto dell'Agenzia dell'Entrate;
- Copia delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione degli ultimi 12 mesi.

Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni.

È ammessa una sola domanda da parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare. Nella eventualità sia presentata più di una domanda, l'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 assegna, agli interessati, un termine non inferiore a dieci giorni per esprimersi concordemente su quale istanza debba essere considerata valida dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.

Art. 5 - SUBENTRO NELLA DOMANDA

In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine: a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini.

In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:

- previo accordo scritto tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione.

Se successivamente alla presentazione della domanda avviene la cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, possono subentrare:

- il genitore convivente con figli minori;
- la donna vittima di violenza accertata che abbia aderito ad un percorso di protezione.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, con la quale si verificano i requisiti di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi, determinati in base a condizioni soggettive e oggettive, in conformità alla L.R. 36/2005 e ss.mm. e ii. e del presente Avviso Pubblico.

L'istruttoria delle domande è eseguita da un'apposita Commissione dell'ASP AMBITO 9, così come stabilito all'art. 17 del Regolamento dell'ASP AMBITO 9.

L'ASP AMBITO 9 procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché l'esistenza della documentazione necessaria, verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell'accertamento svolto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso pubblico comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda;
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

L'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 richiede direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione della domanda fissando un termine perentorio di quindici giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall'ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà la mancata attribuzione del punteggio.

L'ASP AMBITO 9, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando altresì le eventuali anomalie/irregolarità riscontrate.

L'ASP AMBITO 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritieri.

L'ASP AMBITO 9 provvederà a segnalare all'autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

6.1 REQUISITI DI ACCESSO

Il cittadino, utilizzando esclusivamente il modello on-line preposto, dovrà dichiarare i requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente avviso nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445 ss.mm.ii., selezionando le relative caselle che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

6.2 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modello on-line la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad ottenere il punteggio richiesto.

Le condizioni soggettive e oggettive previste dal Regolamento ASP, che danno diritto all'attribuzione di specifici punteggi in base alle condizioni dichiarate, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

- Condizioni soggettive punto A)

➤ Punteggio per nuclei beneficiari del contributo canone di locazione:

il richiedente, ai sensi dell'art. 24 punto A.1) del Regolamento, per beneficiare dell'aumento del 50% del punteggio del reddito dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti per l'accesso al contributo del canone di locazione così come previsto dall'art. 11 della L. 431/1998 allegando alla domanda, la seguente documentazione:

- contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e stipulato ai sensi di legge in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà privata (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9);
- dichiarazione del proprietario, con allegata fotocopia della carta di identità dello stesso, o bonifici di pagamento, attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

➤ Punteggio per la condizione di disabilità/invalidità dovrà essere comprovata allegando la documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente.

- Punteggio per la residenza continuativa sarà come di seguito attribuito:
- Residenti nel Comune di Jesi: punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 8 punti;
 - Residenti in un Comune del territorio regionale: 0,4 per ogni anno fino ad un massimo di 8 punti.

- **Condizioni oggettive punto B)**

Tutte le dichiarazioni rese relativamente alle condizioni oggettive dovranno essere comprovate da documentazione rilasciata dalle autorità competenti:

- Le condizioni di alloggio improprio e/o antigenico dichiarate in sede di domanda dovranno essere comprovate da documentazione rilasciata da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando dall'AST territorialmente competente.
- La condizione di inadeguatezza, così come definita ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento, fa riferimento alla composizione del nucleo familiare residente al momento della presentazione della domanda e parametrato alla dimensione dell'alloggio. Tale condizione dovrà perdurare da almeno un anno, essere autocertificata e documentata dall'interessato in sede di presentazione della domanda. La verifica della condizione di inadeguatezza sarà effettuata dai tecnici del settore di competenza del Comune prima della formale assegnazione. Il mancato riscontro di quanto autodichiarato comporta la perdita del relativo punteggio con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria. La presentazione di falsa autocertificazione comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria degli alloggi ERP e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
- In caso di sistemazione in locali procurati a titolo precario dovrà essere allegata certificazione del servizio sociale/specialistico che ha in carico la progettualità di inclusione della persona.

Art. 7 - FORMAZIONE della GRADUATORIA

La Commissione, nella formulazione della graduatoria, darà la precedenza assoluta, indipendentemente dal punteggio attribuito, alle domande di coloro che sono inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata e che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo reddituale, così come previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater della L.R. 36/2005.

In subordine a tale fattispecie, in caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine dunque alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

1. alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati dall'art. 24, lettera B, punto 5 del Regolamento;
2. alloggio procurato a titolo precario;
3. alloggio improprio;
4. alloggio inadeguato al nucleo familiare;
5. presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
6. presenza di minori nel nucleo familiare.

Nella fattispecie di cui al punto n. 5 e al punto n. 6 precede il nucleo familiare con il maggior numero di componenti con disabilità o il maggior numero di minori.

Se continua a permanere la parità di condizione viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità la Commissione procede a sorteggio assicurando imparzialità e trasparenza.

- **GRADUATORIA PROVVISORIA**

La graduatoria provvisoria viene inviata al Comune che la approva con proprio atto di Giunta Municipale entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione. La graduatoria approvata sarà pubblicata in forma anonimizzata mediante affissione all' Albo Pretorio, sul sito web del Comune e dell'ASP AMBITO 9.

Gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione entro il termine massimo di quindici (15) giorni avverso la graduatoria provvisoria, eventualmente corredata da documentazione.

- **GRADUATORIA DEFINITIVA**

Esaminate le osservazioni/opposizioni pervenute la Commissione formula la graduatoria definitiva e conclude il procedimento. La Graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e viene inviata al Comune che la approva con atto di giunta municipale.

La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione e avrà validità due anni dalla sua pubblicazione.

Art. 8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P agevolata viene determinato dall'ERAP Marche secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore; il canone è da considerarsi per sua natura calmierato in quanto inferiore ai prezzi del mercato immobiliare privato, come da Tabella A in appendice al presente avviso.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti i bandi di E.R.P. agevolata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e in particolare quelle contenute dalla disciplina soprarichiamata, nonché quanto espressamente previsto dal Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'ASP AMBITO 9 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 09.09.2025.

Tabella A –Alloggi disponibili

COMUNE DI JESI – Vicolo Ripanti, 1				
Alloggio	Piano	Superficie netta alloggio	Cat. Catastale	CANONE LOCAZIONE STABILITO
003	T 1	77,02 mq	A03	419,60 €
004	1	78,16 mq	A03	430,62 €
005	3	75,77 mq	A03	393,15 €
006	3	55,62 mq	A03	290,88 €
007	3/4	57,61 mq	A03	290,16 €
008	3/4	56,47 mq	A03	290,16 €